



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

per il distretto del Lazio

N. 1164/2018
OHD.

S.I.U.S. N. 2018/1482

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

così composto:

- Maria Antonia VERTALDI
- Vittoria STEFANELLI
- Alessandra CELENTANO
- Maria BUZI

Presidente
Mag. Sorr. relatore
Esperto
Esperto

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento chiamato all'udienza del 27 settembre 2018
nei confronti di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
ristretto presso la Casa C.le di Viterbo in regime ex art. 41 bis O.P., in
espiazione della pena di cui al cumulo Procura di Palermo del
26.10.2016, difeso dall'avv. [REDACTED] del foro di
[REDACTED] di fiducia,

avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza del Magistrato di
sorveglianza di Viterbo dell'8.2.2018,

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;

Sentite le parti in camera di consiglio ed a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza;

OSSERVA

Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, con ordinanza in data 8.2.2018, notificata all'interessato il 14.2.2018, ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto, ai sensi dell'art. 35 bis O.P., avverso il divieto di mantenere accesa la televisione oltre le ore 24,00 in occasione delle olimpiadi e paraolimpiadi invernali.

Nell'ordinanza il giudice di prime cure richiama la circolare DAP n. 3676/6126 del 2.10.2017, che all'art. 14, comma 2, così dispone: *"la fruizione del televisore sarà consentito solo in orari stabiliti, con accensione alle ore 7,00 e spegnimento non oltre le ore 24,00, al fine di non disturbare il riposo degli altri detenuti"*.

Il Magistrato di sorveglianza, rammentando la disposizione normativa di cui all'art. 69, comma 6, lett. b, O.P., sostiene che la disposizione della circolare non arrechi grave pregiudizio all'esercizio del diritto di informazione, data la possibilità del detenuto di vedere le repliche delle trasmissioni, in differita, e di ricevere aggiornamenti relativi agli eventi sportivi attraverso i principali canali televisivi nel corso della giornata.

Il detenuto ha proposto tempestivo reclamo, con atto depositato il 16.2.2018, in cui insiste per l'accoglimento della sua richiesta, invocando il diritto all'informazione (eseroitabile con la visione anche di altre trasmissioni televisive che cita, quali "Sanremo", "Che tempo che fa") e ritenendo la limitazione non funzionale rispetto alla finalità di preservare il riposo delle altre persone.

Ebbene, in buona sostanza, con il reclamo si intende far valere il diritto all'informazione, costituzionalmente tutelato, che si assume leso dalla regola penitenziaria denunciata.

Si osserva che il diritto all'informazione è costituzionalmente tutelato ed esso comprende sia il diritto di "informare" che quello di "informarsi"; la Consulta ha *"costantemente affermato che la Costituzione, all'art. 21, riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e che tale libertà ricomprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto di essere informati (v., ad esempio, sent. nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L'art. 21, come la Corte ha avuto modo di precisare, colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità (art. 2 della Costituzione), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell'individuo, di carattere assoluto."*

(ved. sentenza Corte Cost. n. 112 del 1993). Trattasi di un diritto riconosciuto anche dall'art. 2 Cost., in quanto estrinsecazione di un diritto della personalità.

Ciò detto, appare indubbio che sussiste il diritto del detenuto ad informarsi attraverso la visione, anche in orario notturno, di programmi televisivi, non solo sportivi, ma anche di intrattenimento ovvero a contenuto politico, che spesso, come è noto, vanno in onda in seconda serata.

Va considerato che le limitazioni dei diritti soggettivi derivanti dal regime detentivo differenziato sono disciplinate dall'art. 41 bis Q.P. che, oltre a prevedere in dettaglio la sospensione di talune regole trattamentali (ad esempio in materia di colloqui, ricezione beni dall'esterno, ecc.), consente all'Amministrazione l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna atte ad impedire i contatti con organizzazioni criminali. Dunque, il regime detentivo differenziato al quale è sottoposto il [REDACTED] risponde alla finalità di assicurare una gestione penitenziaria che garantisca nel modo più efficace possibile la recisione di ogni legame tra esponenti di associazioni criminali organizzate, operanti all'esterno, e soggetti ancora in grado, dalla condizione di detenzione, di ispirare, guidare, governare attività criminose, o, comunque, di determinare la commissione di reati. Il reclamante, in altri termini, si trova in un regime detentivo che ha natura di misura di prevenzione, atta ad impedire i contatti con clan criminali: i processi relativi alle associazioni mafiose hanno dimostrato come i vincoli di solidarietà criminale tra coaffiliati non cadono in costanza di detenzione. Pertanto, se la *ratio* del "carcere duro", comportante la limitazione di diritti soggettivi, è quella appena indicata, deve chiedersi se il divieto di cui si lamenta il [REDACTED] - che incide sul suo diritto all'informazione - sia funzionale a detta *ratio*.

E' da rilevare che nei reparti in cui vige il regime detentivo differenziato è consentita la visione solo di alcuni canali televisivi selezionati (quelli a più ampia diffusione nazionale) onde evitare la ricezione di illeciti messaggi sms trasmessi attraverso talune emittenti televisive, soprattutto locali, che potrebbero essere strumento di contatto con l'esterno.

Pertanto, il divieto di vedere la TV in orario notturno non risponde all'esigenza di evitare i contatti con organizzazioni criminali, assicurata attraverso la selezione dei canali, e, conseguentemente, esso comprime il diritto all'informazione in modo incongruo ed ingiustificato rispetto all'obiettivo di prevenzione sopra esposto.

Inoltre, i detenuti ristretti in regime differenziato sono allocati in camera detentiva singola, con porta blindata chiusa per tutto l'arco della notte, che inibisce la diffusione della luce prodotta dallo schermo della televisione e attutisce notevolmente il volume audio, che, tra l'altro, potrebbe essere

teoricamente contenuto: Dunque, il divieto in parola non è neanche finalizzato ad assicurare il riposo notturno degli altri detenuti. D'altra parte, non è dettata alcuna limitazione oraria in ordine all'ascolto della radio che, teoricamente, potrebbe costituire elemento di disturbo al pari dell'ascolto della TV.

In conclusione, la disposizione che limita temporalmente la visione della TV va disapplicata poiché sproporzionata e incongrua rispetto al perseguitamento dell'obiettivo di evitare la comunicazione tra il reclamante e l'esterno, nonché ingiustificata anche in relazione ad aspetti organizzativi dell'istituto, che non appaiono pregiudicati dalla fruizione del televisore anche nella fascia notturna.

P.Q.M.

visti gli artt. 2 e 21 Cost., 35 bis, 69 O.P., 666 ss. c.p.p.;
su conforme parere del P.G.,

ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto,

DISPONE disapplicarsi la circolare ministeriale n. 3676/6126 del 2.10.2017 contenente disposizioni relative alla organizzazione del circuito detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P. nella parte in cui vieta al reclamante [REDACTED] sopra generalizzato, la fruizione del televisore dalle ore 24,00 alle ore 7,00.

DISPONE che copia della presente decisione sia comunicata al Ministero della Giustizia - D.A.P. di Roma - Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento per opportuna conoscenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2018
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Magistrato estensore
Vittoria Stefanelli

Il Presidente
Maria Antonia Vertaldi

